

**7COMUNE DI PANTIGLIATE  
PROV. DI MILANO**

**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEI SERVIZI SOCIO  
ASSISTENZIALI**

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE  
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA (ISE)  
E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE  
TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI  
SERVIZI**

## INDICE

	Presentazione
Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Categorie di servizi soggetti per l'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti
Art. 3	Definizioni introduttive
Art. 4	Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica e della situazione economica equivalente
Art. 5	Determinazione minimo vitale
Art. 6	Fasce di reddito
Art. 7	Autodichiarazione della situazione economica per accedere ai servizi assistenziali
Art. 8	Validità della dichiarazione
Art. 9	Interventi di sostegno economico in caso di indigenza.
Art. 10	Interventi di sostegno economico per il pagamento della retta asilo nido
Art. 11	Interventi di sostegno economico per il pagamento del soggiorno climatico per anziani
Art. 12	Intervento di sostegno economico per l'integrazione della retta per anziani e disabili ricoverati in strutture protette e centri diurni integrati
Art. 13	Regolamentazione delle tariffe per la fruizione dei servizi socio-assistenziali
Art. 14	Servizi continuativi
Art. 15	Assistenza Domiciliare
Art. 16	Pasti in mensa e a domicilio
Art. 17	Telesoccorso
Art. 18	Centri socio educativi
Art. 19	Affidamento familiare
Art. 20	Canone di affitto per minialloggi di proprietà comunale
Art. 21	Centri ricreativi diurni per minori
Art. 22	Servizio di Trasporto
Art. 23	Servizio di Refezione Scolastica
Art. 24	Servizio di Pre Post Scuola

## ALLEGATI

ALLEGATO A)	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
ALLEGATO B)	INFORMATIVA AI SENSI ART. 10, LEGGE 675 DEL 31.12.1996
ALLEGATO C)	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA L. 675/96

## **PRESENTAZIONE**

Il presente regolamento trae origine dal decreto legislativo n. 109 del 31.03.1998 che definisce in via sperimentale i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali; sulla base dei criteri generali stabiliti dal decreto, ogni Ente definisce criteri particolari e specifici per la determinazione delle tariffe e delle quote di contribuzione secondo determinate soglie di ricchezza, al fine di conciliare l'esigenza di equità con la molteplicità dei servizi e delle prestazioni erogate che per tipologia e particolarità richiedono flessibilità nella determinazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Obiettivo del presente regolamento è costruire in via sperimentale un sistema uniforme, efficace (anche dal punto di vista del controllo) ed equo di valutazione delle risorse economiche dei cittadini che richiedono prestazioni e servizi socio-assistenziali, di determinare fasce di reddito e soglie di ricchezza al fine di partecipazione ai costi sostenuti per l'erogazione dei servizi perseguendo le seguenti finalità.

- ❖ Potenziare e migliorare la quantità e la qualità dei servizi.
- ❖ Erogare prestazioni e servizi a un numero maggiore di cittadini
- ❖ Responsabilizzare l'utenza alla partecipazione della spesa secondo una logica di giusta sussidiarietà
- ❖ Verificare la sussistenza di effettivi stati di bisogno

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento individua, sulla base di quanto definito a livello zonale (ex art. 60, L.R. 1/86) ed in conformità al d. lgs. 109/98 e sue integrazioni e modificazioni (d.p.c.m. 221/1999, d. lgs. 130/2000 e d.p.c.m. 242/2001) i criteri unificati della situazione economica adottati dal Comune di Pantigliate, per coloro che richiedono interventi o prestazioni in ambito socio-assistenziale per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale - indicatore situazione economica di seguito denominato I.S.E.

L'erogazione della prestazione agevolata sarà subordinata alla valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente che, in base ai criteri previsti dal suddetto decreto legislativo e sue integrazioni e modificazioni, dovrà fornire le informazioni necessarie per permettere il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

A tal fine, il richiedente la prestazione dovrà presentare all'ente erogatore del servizio, allo stesso INPS, o ai CAF, una dichiarazione sostitutiva unica dove indicherà la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico, identificato in base ai criteri individuati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del d. Lgs. 130/2000 e art. 1 del d.p.c.m. 242/2001 ed i redditi economici e patrimoniali di tutti i componenti dello stesso.

In seguito l'operatore che riceverà la suddetta dichiarazione trasmetterà i dati dichiarati, come previsto dall'attuale normativa, in via telematica, alla banca dati dell'INPS che rilascerà istantaneamente l'attestazione dell'ISEE.

## **Art. 2 Categorie di servizi soggetti per l'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti**

I servizi e gli interventi soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:

1. Interventi di sostegno economico in caso di indigenza.
2. Interventi di sostegno economico per il pagamento della retta asilo nido
3. Interventi di sostegno economico per il pagamento del soggiorno climatico per anziani
4. Intervento di sostegno economico per l'integrazione della retta per anziani e disabili ricoverati in strutture protette e centri diurni integrati
5. Affidi familiari
6. Affitto Mini Alloggi
7. Assistenza Domiciliare Domestica
8. Assistenza Economica
9. Servizi a sostegno del Diritto allo Studio
10. Centri Ricreativi Diurni Estivi
11. Centri socio-educativi
12. Colonie climatiche per minori
13. Comunità Alloggio per portatori di Handicap e per Minori
14. Pasti in mensa e a domicilio
15. Servizi Formativo Assistenziali
16. Soggiorni Climatici per Anziani
17. Telesoccorso
18. Trasporto Continuativo e Saltuario
19. Servizio di Refezione Scolastica
20. Servizio di Pre e Post Scuola

L'elenco comprende i servizi attualmente erogati dal settore servizi sociali del Comune e quelli a breve potrebbero essere attivati. Esso potrà essere aggiornato a seguito di quanto previsto nell'ambito del Piano Socio Assistenziale Comunale.

## Art. 3 Definizioni introduttive

### *a. Nucleo familiare*

Il nucleo familiare è definito dai commi 2 e 3 dell'art. 2 del D. Lgs. 130/2000 e dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 242 /2001, e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Il nucleo familiare preso a riferimento per la valutazione della situazione economica di coloro che fanno richiesta dei servizi socio-assistenziali è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

In alcuni casi specifici potrà essere considerato quale nucleo familiare il richiedente ed il coniuge del richiedente, comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 130/2000; verranno dunque esclusi i redditi degli eventuali figli o parenti conviventi.

Il calcolo dell'ISEE sarà effettuato, in questo caso nel rispetto della legislazione specifica, mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva riguardante il nucleo familiare anagrafico del dichiarante, identificato in base ai criteri individuati dai decreti indicati al comma 2 del presente art. 3 ed i relativi redditi complessivi economici e patrimoniali.

Successivamente si procederà considerando solo i redditi del richiedente la prestazione ed il proprio coniuge ed utilizzando il metodo del calcolo dell'ISEE.

Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati, il reddito considerato è quello del nucleo familiare come definito sopra al quale va sommato il reddito derivante dagli assegni di mantenimento versati dall'ex coniuge medesimo.

### *b. Reddito:*

Il reddito del nucleo familiare, come previsto dall'art. 3 del DPCM n. 221/1999 e come integrato e modificato dall'art. 3 del DPCM 242/2001 è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare preso in considerazione:

- 1) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali;
- 2) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato
- 3) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare.

La somma dei redditi sopra riportati è combinata con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite massimo del 20% dei valori patrimoniali.

Il reddito, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del DPCM 242/2001, per i nuclei familiari che vivono in un'abitazione in locazione, viene abbattuto di un importo pari all'affitto effettivamente pagato, come risulta da autocertificazione del richiedente, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato o gli estremi dell'atto amministrativo dell'ente che ha concesso l'abitazione in affitto, e l'ammontare del canone al netto delle spese condominiali.

### *c. Patrimonio:*

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

#### *- Patrimonio immobiliare:*

Si considera il valore di fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per

il canone di locazione di cui al precedente punto a..

*- Patrimonio mobiliare:*

l'ammontare del patrimonio è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, come specificati dai commi 2, 3, 4 dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 221/1999, come integrato dal comma 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. 242/2001 (partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali).

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella

Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura dello 5% del suo valore se è compreso tra 0 e 25.822, nella misura del 10%, se è compreso tra 25.823 e 77.468, nella misura del 20 %, se supera i 77.469.

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e comunque tutti quelli che dovessero risultare da dichiarazioni temporaneamente sostitutive, saranno oggetto delle apposite verifiche e/o di richiesta della documentazione comprovante quanto dichiarato, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e delle norme vigenti in materia.

**Art. 4 Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica e della situazione economica equivalente**

La valutazione della situazione di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica (ISE) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando, secondo le definizioni del precedente articolo:

1. il reddito
2. il patrimonio

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del D. Lgs. N. 109/98 e di seguito indicata:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;

e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina dunque la situazione economica equivalente del richiedente.

#### **Art. 5 Determinazione minimo vitale**

Il minimo vitale per una persona è legato alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, con arrotondamento ai € 500,00 su base annua aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato previsto per l'anno precedente a quello di definizione del minimo vitale.

Il minimo vitale, che per l'anno 2003, è pari ad € 416,00 mensili viene aggiornato annualmente.

Per l'anno 2003 l'applicazione dei suddetti criteri consente di definire come il Minimo Vitale, riferito all'indicatore della situazione economica annuo lordo del soggetto richiedente la prestazione (ottenuto come descritto agli art. 3 e 4) pari ad un ISEE di € 5.000

#### **Art. 6 Fasce di reddito**

Sulla base del minimo vitale si determinano sei fasce di reddito:

- Fascia 1: reddito di indigenza
- Fascia 2: reddito basso (*reddito di indigenza maggiorato del 50%*)
- Fascia 3: reddito medio-basso (*reddito di indigenza maggiorato del 90%*)
- Fascia 4: reddito medio (*reddito di indigenza maggiorato del 130%*)
- Fascia 5: reddito medio-alto (*reddito di indigenza maggiorato del 170%*)
- Fascia 6: reddito alto (*reddito superiore al precedente*)

Da tali parametri ne consegue che, dato il minimo vitale pari ad € 5.000 le 6 fasce corrispondono ai seguenti valori:

**TABELLA DELLE FASCE DI REDDITO**

<b>FASCIA N. 1</b>	<b>FASCIA N. 2</b>	<b>FASCIA N. 3</b>	<b>FASCIA N. 4</b>	<b>FASCIA N. 5</b>	<b>FASCIA N. 6</b>
da	a	da	a	da	a
	5.001	7.501	9.501	11.501	> 13.501
< 5.000	7.500	9.500	11.500	13.500	15500

E' in ogni caso fatta salva la possibilità di derogare alle fasce di reddito per particolari situazioni opportunamente documentate, dopo attenta valutazione da parte dell'Assistente Sociale e con l'approvazione del Coordinatore di Settore.

Nei casi in cui il tenore di vita complessivo del nucleo familiare, che i Servizi si riservano di accertare nei modi consentiti dalla normativa vigente, risulti elevato, è possibile prevedere una maggiorazione concordata del contributo da porre a carico dell'utente.

Annualmente, nel mese di Dicembre, i Servizi sociali effettueranno l'aggiornamento dei parametri economici (fasce di reddito, computo dei costi dei servizi) secondo quanto è previsto negli articoli del regolamento.

Ove non specificato, si assumerà come base la variazione relativa dall'ISTAT del mese di Novembre.

## **Art. 7. Autodichiarazione della situazione economica per accedere ai servizi assistenziali**

Coloro che richiedono di accedere ad uno o più dei servizi assistenziali elencati all'art. 2 devono presentare, su modello predisposto dall'ufficio, un'autodichiarazione in carta semplice attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica, come definito agli art. 3 e 4, e pertanto del livello di contribuzione al costo del servizio. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inoltrato all'Ufficio Servizi Sociali congiuntamente alla richiesta della prestazione.

Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:

- mancata presentazione dell'autodichiarazione di cui sopra
- presentazione di autodichiarazione incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento

Gli utenti sono tenuti a comunicare, annualmente, le variazioni significative dei redditi e del patrimonio posseduti e possono, altresì, richiedere una verifica della propria situazione economica ai fini della rideterminazione della percentuale di contribuzione al costo del/gli interventi richiesti anche in corso d'anno. Nel caso di variazioni in diminuzione, la variazione decorrerà dalla data di accertamento, senza alcun diritto per l'utente di richiedere il rimborso.

L'Amministrazione Comunale, dal canto suo effettuerà controlli sulla situazione economica autodichiarata dal richiedente. Qualora in corso d'anno venissero accertate variazioni in aumento rispetto alla fascia I.S.E applicata, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.

In caso di non veridicità dell'autodichiarazione presentata, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 403/98, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 legge 15/68).

## **Art. 8 Validità della dichiarazione**

La dichiarazione sostitutiva unica che il richiedente la prestazione agevolata presenta, ha validità di un anno a decorrere dalla data dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della stessa, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del DPCM 242/2001.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata dall'INPS, può essere utilizzata nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate previste dal D. Lgs. 109/98.

La dichiarazione suddetta riguarderà la situazione economica dell'anno precedente a quello della presentazione.

Nel caso in cui non siano ancora disponibili i redditi dell'anno precedente si dovrà fare riferimento ai redditi e quindi, all'attività di lavoro o di impresa, di due anni prima.

E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare.

## **Art. 9 - Interventi di sostegno economico in caso di indigenza.**

Gli interventi economici che derivano dall'attuazione del "Regolamento per la concessione di contributi di sostegno economico" debbono essere collocati nell'ottica generale delle finalità sociali proprie del Comune, che si ispirano da un lato alla riconosciuta esigenza di evitare, per quanto possibile, la marginalità (o emarginazione) sociale e, dall'altro, alla stimolazione e recupero dell'autonomia del singolo, nonché della corresponsabilizzazione dei familiari e possono essere realizzati a favore delle persone che si trovano nelle condizioni di bisogno di cui all'art. 12 della L.R. 1/86.

Stanti le previsioni di bilancio e le richieste dell'utenza, il minimo vitale definito all'art. 5 costituisce il limite di reddito al di sotto del quale l'amministrazione comunale riconosce, nel 2003



e fino a nuova deliberazione di giunta, i contributi di sostegno economico ordinario e l'ammontare massimo degli stessi.

L'entità del contributo ordinario, come stabilito nel Regolamento per la concessione di contributi di sostegno economico, è tale da garantire il raggiungimento del minimo vitale.

E' possibile, come indicato nel regolamento stesso, riconoscere un contributo straordinario anche a coloro che, pur avendo un ISEE superiore al minimo vitale, si vengono a trovare in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari.

#### **Art. 10 Interventi di sostegno economico per il pagamento della retta asilo nido**

Le famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido pagano la retta stabilita annualmente dall'ente gestore.

Viene riconosciuto un contributo ai nuclei familiari che risultano averne diritto sulla base della fascia 1 e 2 del parametro ISE, come da tabella dell'art. 6 del presente Regolamento, integrato da dettagliata e motivata relazione dell'Assistente Sociale.

In casi eccezionali l'assistente sociale può valutare l'assegnazione di tale contributo anche a famiglie che in assenza dei requisiti di cui sopra, presentino una situazione di disagio sociale grave.

#### **Art. 11 Interventi di sostegno economico per il pagamento del soggiorno climatico per anziani:**

E' riconosciuto un contributo alle persone anziane che, trovandosi in condizioni economiche e sociali disagiate, presentino apposita istanza all'Assistente Sociale che valuterà e motiverà la situazione.

#### **Art. 12 - Intervento di sostegno economico per l'integrazione della retta per anziani e disabili ricoverati in strutture protette e centri diurni**

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano o portatore d'handicap in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il comune effettua nel caso in cui l'utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, con l'intervento dei parenti obbligati per legge, non sia in grado di pagare interamente la retta per il ricovero in una struttura protetta.

La retta viene pertanto pagata nel modo seguente:

- a) recupero della retta attingendo al reddito individuale. L'utente è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta con:
  - l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura o genere
  - l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare facendo salva una franchigia di € 5.164,57
  - il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
  - i beni mobili
- b) Per la quota non coperta dal reddito individuale si procede a determinare le tariffe per ciascun familiare tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del codice civile. Per gli obbligati verrà considerato come limite il valore inferiore della quarta fascia del presente regolamento di € 8.000; detti obbligati saranno tenuti al pagamento della retta nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente i suddetti € 8.000;
- c) Intervento del Comune per la quota di costo non coperta con criteri di cui ai punti a) e b). Tale intervento è destinato a coloro che risultino residenti a Pantigliate da almeno un anno prima della data di ricovero.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda all'ufficio servizi sociali del Comune, corredata da dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale di cui agli articoli precedenti del presente regolamento.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica, operando le opportune verifiche, calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano e dagli obbligati ed infine intervenendo per la parte residua della retta non coperta.

### Art. 13 Regolamentazione delle tariffe per la fruizione dei servizi socio-assistenziali

Per la costruzione delle fasce di reddito e per l'applicazione del meccanismo della progressione lineare è stato preso a riferimento il Minimo Vitale stabilito a livello zonale e qui riportato all'art. 5.

Le tariffe sono definite in percentuale sul costo dei servizi e sono determinate con modalità diverse in base alla tipologia del servizio e, precisamente, secondo quanto illustrato nella seguente tabella:

TIPO DI SERVIZIO	METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI
a) SERVIZI CONTINUATIVI	Viene utilizzato il concetto di <u>progressione lineare</u> , applicando al reddito una formula matematica, costruita appositamente per ogni singolo servizio. Oltre alla linearità nell'incremento delle percentuali di recupero, tale meccanismo garantisce che ad ogni ammontare di reddito corrisponda uno specifico e singolo costo a carico dell'utente e/o dei tenuti.
b) SERVIZI NON CONTINUATIVI E SERVIZI STAGIONALI	Rientrano in questa categoria di servizi, ad esempio, i Centri Ricreativi Diurni per minori o i soggiorni climatici per minori. La percentuale di contribuzione viene determinata in base alle fasce di reddito.
c) CANONE DI AFFITTO MINIALLOGGI	Sul pagamento del canone, definito in base al valore di mercato abbattuto del 40%, come previsto dal Regolamento di assegnazione alloggi comunali, vengono concesse agevolazioni a coloro che hanno un reddito inferiore a due volte il minimo vitale.

In tutti i casi, la tariffa viene arrotondata, per eccesso o per difetto, all'euro.

La determinazione delle tariffe, stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale si informa ai seguenti criteri:

- a. è basata sul principio generale che gli utenti concorrono al costo dei servizi in rapporto alle proprie condizioni economiche;
- b. è stabilita in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono;
- c. essendo il meccanismo del concorso dell'utenza costruito sul costo del servizio, le tariffe sono soggette a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo sopracitato.

### Art. 14 - Servizi continuativi

Per la descrizione dei servizi e delle modalità di ammissione agli stessi si rimanda ai singoli regolamenti dei Servizi Socio Assistenziali.

Alla domanda di ammissione al servizio deve essere allegata l'autodichiarazione concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 del presente Regolamento.

L'ufficio può richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Nella parte bassa delle tabelle sotto riportate sono indicate le percentuali che, applicate alle tariffe dei vari servizi, determinano la quota a carico degli utenti e/o dei tenuti.

Poiché nel caso dei servizi continuativi l'individuazione delle percentuali avviene mediante l'applicazione a singoli redditi della formula matematica riportata in ciascuna tabella, si precisa che le percentuali esplicitate in corrispondenza di ciascuna fascia si riferiscono ai singoli redditi di chiusura delle fasce stesse. Di conseguenza, gli utenti con redditi intermedi, compresi tra una fascia e l'altra, concorrono al costo del servizio con una quota corrispondente a percentuali intermedie, che si definiscono mediante l'applicazione della formula ai redditi specifici.

Le tariffe dei singoli servizi sono determinate annualmente dall'Amministrazione in

apposita delibera di Giunta.

### Art. 15 - Assistenza Domiciliare

La tariffa a carico degli utenti viene rapportata al costo orario sostenuto dal Comune per il servizio ed è indipendente dal numero degli operatori coinvolti.

Viene considerato quale nucleo familiare il richiedente ed il coniuge del richiedente, comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 130/2000; verranno dunque esclusi i redditi degli eventuali figli o parenti conviventi.

Per il calcolo si utilizza la formula seguente:

Tab.n.3 ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER ANZIANI, PORTATORI D'HANDICAP							
	FASCE PROTETTE						FORMULA PER IL CALCOLO DELLA % CON PROGRESSIONE LINEARE
	1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>	3 <sup>^</sup>	4 <sup>^</sup>	5 <sup>^</sup>	6 <sup>^</sup>	
							$\% = (\text{Red.} : 500,00) \times 2,5 - 25$
% da APPLICARE ALLA TARIFFA SERVIZIO	0	12,5	22,5	32,5	42,5	52,5	

### Art. 16 - Pasti in mensa e a domicilio

La tariffa a carico degli utenti viene rapportata al costo del pasto al self service o a domicilio, in base alla richiesta formulata. Per il calcolo si utilizza la formula seguente:

Tab.n.4 - SERVIZIO PASTI							
a) a domicilio b) in mensa							
	FASCE PROTETTE						FORMULA PER IL CALCOLO DELLA % CON PROGRESSIONE LINEARE
	1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>	3 <sup>^</sup>	4 <sup>^</sup>	5 <sup>^</sup>	6 <sup>^</sup>	
							a) $\% = (\text{Red.} : 500,00) \times 4,5 - 30$ b) $\% = (\text{Red.} : 500,00) \times 4 - 30$
% da APPLICARE TARIFFA SERVIZIO							
a)	15	37,5	55,5	73,5	91,5	100	
b)	10	30	46	62	78	94	

### Art. 17 - Telesoccorso

Attualmente il Servizio è gratuito in quanto erogato dall'Amministrazione Provinciale. Nel caso in cui tale soggetto terminasse di garantirlo ed il comune dovesse farsene carico la tariffa a carico degli utenti viene rapportata al costo del servizio, (quota mensile + costi di installazione). Per il calcolo si utilizza la formula seguente:

Tab.n.5 - TELESOCORSO							
a. Installazione impianto b. Canone mensile							
							<b>FORMULA PER IL CALCOLO DELLA % DELLA % CON PROGRESSIONE LINEARE</b>
	1^	2^	3^	4^	5^	6^	
							a) %=(Red.:500,00) x 5,89 - 120 b) %=(Red.:500,00 x 5,45 - 60
<b>% da APPLICARE TARIFFA SERVIZIO</b>							
a)	0	0	0	15,47	39,03	62,59	
b)	0	21,7	43,55	65,35	87,15	100	

#### Art. 18 - Girotondo

La tariffa a carico degli utenti viene rapportata al costo orario sostenuto dal Comune per il servizio ed è indipendente dal numero degli operatori coinvolti. Per il calcolo della partecipazione al costo del servizio si utilizza la formula riportata nella tabella sottostante:

Tab.n.6 - GIROTONDO							
							<b>FORMULA PER IL CALCOLO DELLA % CON PROGRESSIONE LINEARE</b>
	1^	2^	3^	4^	5^	6^	
							% = (Red.:500,00) x 4 - 10
<b>% da APPLICARE TARIFFA SERVIZIO</b>							
	30	50	66	82	98	100	

### Art. 19 - Centri socio-educativi

La partecipazione al costo dei servizi da parte del nucleo familiare degli utenti viene definita sulla base dei dati contenuti nella tabella che segue, in riferimento alle rette di presenza e assenza, comunicate dai singoli servizi.

Tab.n.7 -CENTRI SOCIO-EDUCATIVI							
	FASCE PROTETTE						FORMULA PER IL CALCOLO DELLA % CON PROGRESSIONE LINEARE
	M.V.						
	1^	2^	3^	4^	5^	6^	
							$\% = (\text{Red.:}500,00) \times 2 - 15$
<b>% da APPLICARE TARIFFA SERVIZIO</b>	5	15	23	31	39	47	

### Art. 20 - Affidamento familiare

Per gli affidamenti a tempo pieno l'Amministrazione Comunale, di norma, è tenuta, data la rilevante valenza preventiva di questo servizio, ad erogare un contributo economico alle famiglie affidatarie non inferiore alla metà del minimo vitale previsto per il nucleo familiare composto da una sola persona.

In deroga a tale indicazione il contributo non verrà erogato in presenza di famiglie affidatarie che esplicitino la volontarietà e gratuità del servizio reso.

In caso di erogazione di un contributo agli affidatari, l'Amministrazione Comunale può richiedere il concorso alle famiglie di origine dei minori, commisurato alla situazione economico-sociale delle stesse.

Per gli affidamenti diurni il contributo deve essere parametrato, per ogni singola situazione, sulla base dell'impegno richiesto rapportandolo alla tariffa minima sopra indicata.

L'Amministrazione valuta eventuali aumenti dei contributi in relazione all'età e ad eventuali situazioni di handicap o di disadattamento della persona affidata.

L'onere dell'affidamento viene sostenuto dai Comuni di residenza degli esercenti la potestà genitoriale.

### Art. 21 -Canone d'affitto per minialloggi di proprietà comunale

L'assegnazione dei minialloggi di proprietà comunale avviene sulla base dei requisiti contenuti nel Regolamento.

Qualora il nucleo familiare risultato assegnatario ritenesse di trovarsi in una condizione economica che gli dà diritto ad una riduzione del previsto dal citato Regolamento, può presentare la domanda. Il canone mensile viene calcolato sulla base della seguente tabella:

Tab.n.8 - CANONE D'AFFITTO MINIALLOGGI						
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
<b>% DI RIDUZIONE DA APPLICARE AL CANONE</b>	25	40	55	70	85	100

**Art. 22 - Centri ricreativi diurni per minori**

La partecipazione al costo del servizio da parte del nucleo familiare del richiedente viene calcolata sulla base della seguente tabella:

Tab.n.9 - CENTRO ESTIVO						
TARIFFA						
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
% da APPLICARE TARIFFA SERVIZIO	25	40	55	70	85	100

**Art. 23 - Soggiorni Climatici per minori**

La partecipazione al costo del servizio da parte del nucleo familiare del richiedente viene calcolata sulla base della seguente tabella:

Tab. n. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER MINORI						
TARIFFA						
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
% da APPLICARE TARIFFA SERVIZIO	25	40	55	70	85	100

**Art. 24 - Servizio di Trasporto**

Il servizio di trasporto viene garantito a portatori di handicap, anziani, persone non autosufficienti fisicamente e psichicamente e minori in difficoltà. Il servizio viene effettuato utilizzando automezzi di proprietà del Comune (minibus ed autovetture) o mezzi proprie, con autorizzazione e copertura assicurativa a carico dell'ente, da dipendenti comunali, obiettori di coscienza e volontari.

Le tariffe previste sono le seguenti:

- trasporto nell'ambito del territorio comunale € 0,26 a corsa
- trasporto fuori Comune, nel limite di 40 Km € 1,29 a corsa ( € 2,58 andata e ritorno)
- per i trasporti che non rientrano nelle tipologie sopra riportate l'ente si riserva di valutare la possibilità di mettere a disposizione l'automezzo e l'autista con gli oneri relativi alla benzina ed eventualmente ad autostrada, parcheggi, ecc.... a carico del richiedente

**Art. 25 - Servizio di Refezione Scolastica**

La partecipazione al costo del servizio da parte del nucleo familiare del richiedente viene calcolata sulla base della seguente tabella:

	<b>Tab. n. 11 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</b>			
	1 <sup>^</sup>	2 <sup>e</sup> 3	4 <sup>e</sup> 5 <sup>^</sup>	6 <sup>^</sup>
<b>% DEL CONTRIBUTUTO SULLA TARIFFA SERVIZIO</b>	25	50	75	100

**Art. 26 - Servizio di pre e post Scuola**

La partecipazione al costo del servizio da parte del nucleo familiare del richiedente viene calcolata sulla base della seguente tabella:

	<b>Tab. n. 12 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA</b>			
	1 <sup>^</sup>	2 <sup>e</sup> 3	4 <sup>e</sup> 5 <sup>^</sup>	6 <sup>^</sup>
<b>% DEL CONTRIBUTUTO SULLA TARIFFA SERVIZIO</b>	25	50	75	100

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

*INFORMATIVA AI SENSI ART. 10, LEGGE 675 DEL 31.12.1996*

- 1) La Legge in oggetto disciplina la materia della riservatezza di trattamento dei dati personali ed impone una serie di obblighi a chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti.  
Tra gli adempimenti da rispettare si evidenziano:
  - Informare la persona cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto delle relative informazioni;
  - Chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni.
- 2) Per il trattamento dei dati si intende qualunque operazione volta alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati.
- 3) La legge regola inoltre il trattamento dei dati "sensibili", ovvero idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. Questi possono essere oggetto di trattamento solo con consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali.
- 4) In relazione al rapporto che intercorre con questa Amministrazione Comunale, La informiamo che i dati personali riguardanti Lei e/o i suoi familiari che Le saranno richiesti e/o che verranno comunicati da Lei o da terzi, sono necessari ai fini dell'erogazione delle seguenti prestazioni:
  - Attività di assistenza domiciliare
  - Servizio mensa a domicilio
  - Interventi di sostegno economico (pagamento rette di ricovero, contributi economici ...)
  - Attività di gestione amministrativa e di collaborazione con enti assistenziali e sanitari nell'ambito della prevenzione, cura e diagnosi di malattie infettive o diffuse, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e sanitaria, di assistenza nei casi di invalidità e di inabilità fisica e psichica
  - Turismo sociale
  - Assistenza al minore in situazione di affidamento o adozione
  - Sostegno socio-psicologico
  - Inserimento socio-lavorativo
  - Assistenza abitativa
  - Trasporto e accompagnamento presso istituti e strutture educative e sportive
  - Assistenza e sostegno educativo
- 5) I dati personali e sensibili per l'erogazione delle suddette prestazioni saranno trattati mediante supporti sia informatici che cartacei, le comunicazioni dei suddetti potranno avvenire anche



per via postale o telefonica.

- 6) Per consentire la più completa informazione sulla materia, riportiamo di seguito il testo dell'art. 13 della L. 675/96, relativo ai diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali.
- 7) Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è l'Amministrazione Comunale di Pantigliate nella persona del Responsabile del Servizio.

### **Legge 31.12.1996, n. 675**

#### **Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.**

#### **ART. 13 : DIRITTI DELL'INTERESSATO**

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto:
  - Di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo.
  - Di essere informato su quanto indicato dall'art. 7, comma 4, lett. a) b) e h)
  - Di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
    - a. Conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata salvo l'esistenza di giustificati motivi con intervallo non minore di novanta giorni.
    - b. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - c. L'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati.
    - d. L'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  - Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - Di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati e diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
- 2) Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesta all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma3).
- 3) I diritti di cui al comma 1) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
- 5) Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista limitatamente alla fonte della notizia.

SPETT.LE  
COMUNE  
DI

PANTIGLIATE

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL L. 675/96**

IO SOTTOSCRITTO .....

NATO A ..... IL .....

RESIDENTE A ..... VIA ..... N. ....

IN PROPRIO

oppure

IN QUALITA' DI FAMILIARE .....  
(indicare il grado di parentela)

DI .....

NATO A ..... IL .....

RESIDENTE A ..... VIA ..... N. ....

In relazione all'informativa del ..... che mi è stata fornita circa il trattamento effettuato dall'Amministrazione Comunale di Pantigliate dei dati personali e sensibili a me richiesti, esprimo il consenso ai sensi della Legge 675/96 al trattamento dei dati medesimi per le finalità espressamente indicate al punto 4 dell'informativa sopra richiamata nell'ambito dell'erogazione da parte della Vostra Amministrazione di prestazioni socio-assistenziali e servizi educativi e di trasporto, nonché alla comunicazione e/o diffusione dei dati raccolti secondo quanto indicato al punto 5 della stessa.

Dichiaro che i dati personali resi al momento della raccolta degli stessi, ovvero nell'ambito del rapporto in essere con la Vostra Amministrazione di erogazione dei servizi e prestazioni socio-assistenziali ed educative, corrispondono a verità e pertanto dichiaro di assumermi le responsabilità conseguenti dall'erroneità delle dichiarazioni rese.

Dichiaro infine di avere avuto piena cognizione dell'informativa fornita dalla Vostra Amministrazione, nonché di aver ritirato copia della presente prestazione di consenso.

Pantigliate, li .....

FIRMA

.....